

Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF)

del 23 febbraio 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 4 e 11 della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF),
ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. i tipi di sussidi di cui all'articolo 4 capoversi 1 lettere b–f e 2 LCMIF;
- b. la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.

Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Quadro geografico

¹ Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conformemente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (settore ERI).

² I programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al programma dell'Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all'adesione all'OCSE e i principali partner dell'OCSE nonché su altri Paesi, purché le attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l'articolo 1 LCMIF.

Art. 3 Bandi di concorso per attività di programma

¹ L'agenzia nazionale di cui all'articolo 6 LCMIF pubblica ogni anno sul suo sito Internet i bandi di concorso per le attività di programma concernenti la mobilità internazionale per l'apprendimento e le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni per le quali vengono versati sussidi.

² Stabilisce scadenze per la presentazione delle domande per ambito formativo, comprese le attività giovanili extrascolastiche.

Art. 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda

Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del settore della formazione con sede in Svizzera:

- a. le scuole dell'obbligo;
- b. le scuole professionali;
- c. le organizzazioni del mondo del lavoro;
- d. le scuole di cultura generale del livello secondario II;
- e. le scuole specializzate superiori;
- f. le scuole universitarie;
- g. le istituzioni e le organizzazioni della formazione non formale che propongono offerte di formazione continua;
- h. le organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche.

Sezione 2: Mobilità internazionale per l'apprendimento**Art. 5** Presentazione della domanda

¹ La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l'apprendimento deve essere presentata all'agenzia nazionale.

² Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell'agenzia nazionale.

³ Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. il numero di persone, comprese le persone con esigenze particolari, che svolgono un'attività di mobilità;
- b. la durata e le destinazioni delle attività di mobilità;
- c. le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner all'estero.

⁴ L'agenzia nazionale può rinunciare a chiedere le indicazioni di cui al capoverso 3 se l'istituzione o l'organizzazione richiedente ha firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità.

Art. 6 Costi forfettari computabili

¹ Nel determinare i sussidi, l'agenzia nazionale computa i costi forfettari seguenti:

- a. gli importi forfettari per i costi di organizzazione delle attività di mobilità di singole persone concernenti:
 1. le convenzioni con istituzioni partner all'estero,
 2. le attività di pubbliche relazioni,
 3. la consulenza a singole persone prima e dopo l'attività di mobilità;
- b. gli importi forfettari a favore di singole persone per:
 1. le spese supplementari durante il soggiorno all'estero o in Svizzera,
 2. le spese di viaggio non comprese nelle spese supplementari di cui al numero 1,
 3. le spese per corsi specifici prima o durante l'attività di mobilità o dovute a esigenze particolari.

² L'istituzione o l'organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.

³ I costi forfettari sono definiti nell'allegato della presente ordinanza.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adeguare l'allegato in base ai criteri seguenti:

- a. l'evoluzione del costo della vita nelle destinazioni delle attività di mobilità previste;
- b. l'evoluzione degli importi forfettari di programmi internazionali paragonabili in materia di formazione.

Art. 7 Esame e decisione

¹ L'agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per decisione. Quest'ultima si pronuncia mediante decisione.

² Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto dei criteri seguenti:

- a. media delle quote percentuali dei fondi versati annualmente nei quattro anni di promozione precedenti;
- b. tasso di crescita medio dei fondi versati annualmente nei quattro anni di promozione precedenti.

Sezione 3: Cooperazioni internazionali

Art. 8 Presentazione della domanda

¹ La domanda di sussidio per la promozione di una cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni deve essere presentata all'agenzia nazionale.

² Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell'agenzia nazionale.

³ Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. gli obiettivi e le misure del progetto di cooperazione, accompagnati da una descrizione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 lettera b LCMIF;
- b. le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner nei Paesi partner;
- c. la pianificazione del progetto con le indicazioni concernenti le tappe fondamentali del progetto e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati al termine del progetto;
- d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.

⁴ Se necessario l'agenzia nazionale può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.

Art. 9 Costi di progetto computabili

¹ Nel determinare i sussidi, l'agenzia nazionale computa i costi di progetto seguenti:

- a. le spese per il personale di cui all'articolo 10;
- b. i costi materiali di cui all'articolo 11.

² Computa i costi in particolare se si tratta di una delle attività seguenti:

- a. gli incontri nell'ambito di progetti transfrontalieri;
- b. le attività di formazione, di insegnamento e di apprendimento;
- c. gli eventi moltiplicatori.

³ I sussidi coprono in linea di principio il 60 per cento al massimo dei costi computabili.

Art. 10 Spese per il personale

¹ L'agenzia nazionale computa le seguenti spese per il personale, ma al massimo 800 franchi per persona al giorno:

- a. i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo dedicato al progetto;
- b. i contributi del datore di lavoro effettivamente versati.

² Le spese per il personale includono i costi generali.

Art. 11 Costi materiali

¹ L'agenzia nazionale computa i seguenti costi materiali effettivi:

- a. i costi materiali per la realizzazione del progetto, in particolare il materiale di consumo, le prestazioni di terzi e i viaggi;
- b. i costi materiali che non rientrano nella dotazione di base delle istituzioni o delle organizzazioni;
- c. i costi materiali non coperti da prestazioni finanziarie di altre istituzioni o organizzazioni coinvolte.

² Le spese di viaggio effettive sono computate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall'Europa.

³ Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno.

Art. 12 Esame e decisione

¹ L'agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest'ultima si pronuncia mediante decisione.

² Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate secondo i criteri seguenti nell'ordine indicato qui di seguito:

- a. il contributo dei singoli progetti di cooperazione all'ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero e dei suoi attori nel contesto internazionale, tenendo conto del quadro geografico stabilito secondo l'articolo 2;
- b. l'utilità del progetto di cooperazione per le esigenze specifiche di un determinato ambito formativo;
- c. il carattere lucrativo dell'istituzione o dell'organizzazione, con priorità a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo.

³ I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.

Capitolo 3:**Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione****Art. 13** Presentazione della domanda

¹ La domanda di sussidio per un progetto o un'attività di cooperazione internazionale in materia di formazione deve essere presentata alla SEFRI.

² Deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:
 1. alla politica svizzera in materia di formazione,
 2. all'eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
 3. agli ambiti di promozione di cui all'articolo 3 LCMIF;

- b. il numero e la descrizione delle istituzioni e organizzazioni coinvolte;
- c. la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali;
- d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.

³ Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.

Art. 14 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda

Possono presentare domanda le istituzioni e organizzazioni seguenti:

- a. le istituzioni e le organizzazioni di cui all'articolo 4 lettere a–g;
- b. altre istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera o all'estero che svolgono attività rilevanti per il settore ERI.

Art. 15 Costi computabili

¹ Nel determinare i sussidi per la gestione o la realizzazione dei progetti, la SEFRI computa i costi seguenti:

- a. le spese per il personale di cui all'articolo 10;
- b. i costi materiali di cui all'articolo 11.

² I sussidi della Confederazione coprono complessivamente il 60 per cento al massimo dei costi computabili.

³ La SEFRI stabilisce annualmente l'importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.

Art. 16 Esame e decisione

¹ La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.

² I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.

³ I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.

⁴ Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.

Capitolo 4: Borse di studio d'eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate

Art. 17 Borse di studio d'eccellenza

¹ La SEFRI può assegnare borse di studio d'eccellenza per formazioni postuniversitarie al Collegio d'Europa di Bruges e Natolin o all'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze.

² Può assegnare quattro borse di studio per anno accademico per i programmi di master al Collegio d'Europa di Bruges e Natolin e sei borse di studio per anno accademico per i programmi di dottorato all'IUE.

Art. 18 Condizioni per l'ottenimento di una borsa di studio

Una borsa di studio può essere assegnata a chiunque soddisfi le condizioni seguenti, indipendentemente dalla sua cittadinanza:

- a. avere studiato per più di due anni in una scuola universitaria svizzera o, in caso di formazione di livello terziario all'estero, avere terminato la formazione di livello secondario I o II secondo un programma di studio svizzero;
- b. essere titolare di un diploma di master di una formazione universitaria corrispondente ai requisiti applicabili in Svizzera, da presentare al momento della domanda o al più tardi nel mese precedente l'inizio della formazione postuniversitaria;
- c. dimostrare eccellenti qualifiche e un alto grado di motivazione, in particolare fornendo referenze;
- d. soddisfare i criteri di età degli istituti universitari e i loro requisiti di competenza linguistica nelle lingue ufficiali degli istituti.

Art. 19 Candidatura per una borsa di studio

I candidati devono presentare la loro candidatura per una borsa di studio direttamente all'istituto universitario conformemente alle sue direttive in materia.

Art. 19a² Trattamento dei dati

¹ Nell'ambito dell'assegnazione delle borse di studio, la SEFRI può accedere per via elettronica ai relativi dossier di candidatura.

² A tal fine tratta i seguenti dati personali del candidato:

- a. cognome e nome;
- b. luogo d'origine;
- c. indirizzo;
- d. numero di telefono e indirizzo e-mail;

² Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).

- e. sesso;
- f. data di nascita;
- g. nazionalità;
- h. lingua di corrispondenza;
- i. numero di passaporto;
- j. coordinate bancarie per il versamento dei sussidi;
- k. percorso scolastico e professionale;
- l. titoli di formazione e titolo accademico;
- m. soggiorni di ricerca e soggiorni all'estero;
- n. lettere di motivazione e di raccomandazione;
- o. istituto universitario con indirizzo di studio e anno accademico.

³ Per quanto riguarda le lettere di raccomandazione, tratta i seguenti dati personali delle persone indicate come referenza:

- a. cognome e nome;
- b. titolo accademico;
- c. indirizzo e-mail;
- d. datore di lavoro;
- e. rapporto della persona indicata come referenza con il candidato.

Art. 19b³ Conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati sono resi anonimi o cancellati cinque anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso il Collegio d'Europa e dieci anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso l'IUE.

² Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura, il cognome, il nome, la lingua di corrispondenza, l'indirizzo e-mail nonché l'istituto universitario con l'indirizzo di studio e l'anno accademico possono essere conservati fino a un massimo di 20 anni.

Art. 20 Assegnazione

¹ Sono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico.

² La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio dell'istituto universitario interessato con il candidato. Per gli studi presso il Collegio d'Europa la SEFRI organizza i colloqui tramite un comitato di selezione. La SEFRI è membro del comitato.

³ La SEFRI comunica ai candidati mediante decisione il risultato concernente le borse di studio.

³ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).

⁴ Le borse di studio per l'IUE sono prolungate di anno in anno per quattro anni accademici consecutivi a condizione che l'IUE confermi lo svolgimento degli studi.

Art. 21 Ammontare delle borse di studio

¹ La SEFRI stabilisce l'ammontare delle borse di studio sulla base dei costi forfettari seguenti:

- a. nel caso del Collegio d'Europa, i costi forfettari per le tasse universitarie nonché per il vitto e l'alloggio nel campus;
- b. nel caso dell'IUE, i costi forfettari per il vitto e l'alloggio.

² Tiene conto delle indicazioni dell'istituto universitario interessato relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all'ammontare delle borse di studio accordate da altri Paesi per gli studi presso questi istituti.

³ Se intende ricorrere ad altre fonti di finanziamento o borse di studio di altre istituzioni, complementari a una borsa d'eccellenza per una formazione presso l'IUE, il borsista deve presentare una domanda alla SEFRI. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l'autorizzazione del progetto da parte dell'IUE.

⁴ La SEFRI può autorizzare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari in particolare se il soggiorno in un altro luogo di studi all'estero in relazione a un'attività di mobilità nel quadro della formazione all'IUE comporta un costo della vita più elevato.

⁵ Se la SEFRI non autorizza il ricorso a fonti di finanziamento supplementari, la borsa di studio viene ridotta in modo proporzionale o ne viene chiesta la restituzione proporzionale.

Art. 22 Sussidi agli istituti e tasse universitarie⁴

¹ La SEFRI decide e versa annualmente sussidi al Collegio d'Europa e all'IUE su loro richiesta.

² Tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell'ammontare dei sussidi corrispondenti versati da altri Paesi a questi istituti.

³ Tiene inoltre conto del preventivo approvato dal Consiglio d'amministrazione del Collegio d'Europa per i quattro anni di promozione precedenti.

⁴ Il sussidio destinato all'IUE è calcolato sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Il calcolo si fonda su una tassa universitaria forfettaria di 12 000 euro per ogni borsista. L'importo delle tasse universitarie può essere adeguato annualmente al rincaro in Italia.⁵

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).

Art. 23 Versamento

La prima metà della borsa di studio e tutti i sussidi agli istituti sono versati dopo la decisione di assegnazione, mentre la seconda metà della borsa di studio è versata dopo l'inizio degli studi presso l'istituto universitario. Nel quarto anno di formazione postuniversitaria all'IUE la borsa di studio è versata dopo l'inizio dell'ultimo semestre.

Art. 24 Interruzione e abbandono della formazione

¹ In casi motivati, la SEFRI può autorizzare, su richiesta del borsista, un'interruzione della formazione con o senza differimento della riscossione della borsa di studio. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l'autorizzazione del progetto da parte dell'istituto universitario.

² Se il borsista abbandona nel corso dell'anno accademico la formazione presso l'istituto universitario, la borsa di studio decade; essa viene ridotta *pro rata temporis* o ne viene chiesta la restituzione *pro rata temporis*.

Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento**Art. 25** Attività a titolo di misure di accompagnamento

La SEFRI può sostenere a titolo di misure di accompagnamento, in particolare nel quadro di programmi, progetti o iniziative, le attività seguenti:

- a. le attività di informazione e consulenza;
- b. la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
- c. l'elaborazione di proposte di progetto nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione.

Art. 26 Informazione e consulenza

Qualora non fornisca essa stessa informazioni o consulenza, la SEFRI, su richiesta di un'istituzione o di un'organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, può versare sussidi per le attività di informazione e consulenza rivolte ai gruppi di destinatari dell'istituzione o dell'organizzazione.

Art. 27 Rappresentanza degli interessi della Svizzera

¹ Per rappresentare gli interessi della Svizzera nel contesto internazionale, la SEFRI nomina i delegati svizzeri e può inoltre far ricorso a esperti di istituzioni e organizzazioni specializzate con sede in Svizzera.

² I delegati e gli esperti rappresentano gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni rilevanti per i programmi, le reti, i progetti e le iniziative.

Art. 28 Elaborazione di proposte di progetto

¹ Su richiesta di un'istituzione o di un'organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare un sussidio unico per progetto per l'elaborazione di proposte di progetto in vista di una partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione.

² La domanda deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. il contributo del progetto agli ambiti di promozione secondo l'articolo 3 LCMIF;
- b. la descrizione dell'istituzione o dell'organizzazione e, se necessario, di altre istituzioni e organizzazioni coinvolte;
- c. la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali;
- d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.

³ Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.

Art. 29 Costi computabili

¹ Nel determinare i sussidi di cui agli articoli 26–28, la SEFRI computa, per quanto riguarda i costi preventivati, i seguenti costi per la gestione e lo svolgimento delle attività:

- a. le spese per il personale di cui all'articolo 10;
- b. i costi materiali di cui all'articolo 11.

² Non computa tali costi se sono già coperti dall'istituzione o dall'organizzazione.

³ La SEFRI stabilisce annualmente l'importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.

Art. 30 Esame e decisione

¹ La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.

² I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.

³ I sussidi di cui agli articoli 26 e 27 sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata dell'attività può essere presentata una nuova domanda.

⁴ Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.

Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris

Art. 31 Sussidi

¹ La Confederazione concede i sussidi alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris nei limiti dei crediti approvati.

² I sussidi sono versati come importo forfettario.

³ Sono impiegati per:

- a. l'esercizio e la manutenzione dell'edificio, compresi i provvedimenti edilizi volti a mantenerne il valore;
- b. l'amministrazione, compreso il salario del direttore;
- c. le attività di pubbliche relazioni;
- d. le spese della Commissione di selezione.

⁴ Gli interventi di manutenzione necessari possono essere effettuati soltanto su raccomandazione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 32 Commissione di selezione

¹ La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera.

² È composta dai membri seguenti:

- a. due rappresentanti della Camera delle scuole universitarie della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b. un rappresentante della Camera delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c. un rappresentante della Camera delle alte scuole pedagogiche della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- d. il direttore della Casa svizzera;
- e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.

³ Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.

⁴ Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce il segretariato della Commissione.

Art. 33 Procedura di ammissione e durata

¹ Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda al segretariato della Commissione di selezione.

² La Commissione di selezione decide in merito all'ammissione.

³ Il soggiorno è limitato a un anno.

⁴ La Commissione di selezione può prolungare il soggiorno di un anno e, in casi eccezionali, di un altro anno.

Capitolo 7: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 34

¹ Il DEFR è autorizzato a concludere, nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione, trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 18 settembre 2015⁷ sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.

Art. 36 Modifica di un altro atto normativo

...⁸

Art. 37 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

⁶ RS 172.010

⁷ [RU 2015 3923]

⁸ La mod. può essere consultata alla RU 2022 165.

Allegato
(art. 6 cpv. 3)

1. Importi forfettari per l'organizzazione di attività di mobilità internazionale per l'apprendimento di gruppi o di singole persone (costi generali) (art. 6 cpv. 1 lett. a)

1.1 Formazione scolastica

	franchi
Personale docente – « <i>job shadowing</i> » e attività didattiche, per mobilità	240–420
Personale docente – formazione continua, per mobilità	125
Allievi e gruppi, per mobilità	125 per allievo max. 1250 per gruppo
Allievi, mobilità individuale, per mobilità	500–600

1.2 Formazione professionale

	franchi
Per mobilità, 1–100 all'anno	450–600
Per mobilità, a partire da 101 all'anno	250

1.3 Scuole specializzate superiori e scuole universitarie

	franchi
Per mobilità dalla Svizzera verso l'estero, 1–50 all'anno	480
Per mobilità dalla Svizzera verso l'estero, a partire da 51 all'anno	170
Per mobilità dall'estero verso la Svizzera, 1–50 all'anno	210
Per mobilità dall'estero verso la Svizzera, a partire da 51 all'anno	50

1.4 Gioventù

	franchi
Per mobilità e attività	125–200

1.5 Formazione degli adulti

	franchi
Per mobilità di un formatore di adulti	240–420
Per mobilità di una persona da formare nella formazione degli adulti	125

2. Importi forfettari per singole persone (spese supplementari) (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 1)

2.1 Formazione scolastica

	franchi
Personale docente, per persona al giorno	72–192
Allievi, per persona al giorno	15–50

2.2 Formazione professionale

	franchi
Per docente di scuola professionale, al giorno	120–250
Per persona in formazione o giovane diplomato al giorno durante o al termine della formazione	40–150

2.3 Scuole specializzate superiori e scuole universitarie

	franchi
Docenti/personale delle scuole universitarie, per persona al giorno	80–170
Per studente per soggiorni di studio o stage al mese	380–500

2.4 Gioventù

	franchi
Animatori giovanili, per persona al giorno	57–93
Giovani, per persona al giorno	24–63

2.5 Formazione degli adulti

	franchi
Per formatore di adulti al giorno	120–192
Per persona da formare nella formazione degli adulti al giorno	30–150

3. Importi forfettari per singole persone (spese di viaggio) (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2)

	franchi
Incontri tra giovani in Svizzera: viaggi in Svizzera, per persona	50
Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi in Europa, per persona	400–500
Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi fuori dall'Europa, per persona	500–1300

4. Importi forfettari supplementari (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 3)

	franchi
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e formazione degli adulti: corsi di lingua prima della mobilità, per persona	190–250
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e formazione degli adulti: corsi di lingua durante la mobilità per 10 giorni al massimo, per persona	100–1000
Formazione scolastica: costi per corsi del personale docente al giorno (importo massimo e per 10 giorni al massimo)	84
Formazione degli adulti: costi per corsi dei formatori al giorno (importo massimo e per 10 giorni al massimo)	84
Per mobilità per singole persone con esigenze particolari (costi effettivi, importo massimo)	12 000

